



# COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

*SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI*

*Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari*

## ORDINANZA DI SGOMBERO N. PDF/04/2026 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI “A FUOCO”

1. **CONSIDERATA** la necessità del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra” di svolgere esercitazioni programmate nei giorni:  
**1-2-3-4-7-9-10-11-14-15-16-17-18 DICEMBRE 2026;**
2. **TENUTO CONTO** dell’urgenza di effettuare le suddette operazioni, nonché della segnalazione con la quale i responsabili degli interventi precisano estensione e durata del “Servizio di Sicurezza” da attuarsi al riguardo;
3. **VISTO** il D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare” – art. 332;
4. **VISTO** il foglio n 0039262 in data 27 agosto 2026, di Ministero della Difesa;
5. **DISPONGO**  
per motivi di pubblica incolumità:
  - a. lo sgombero di persone (non interessate alle esercitazioni) ed animali, dalle ore 07:00 alle ore 24:00 dei giorni suindicati, dalle zone descritte in Appendice 1, comprese tra i seguenti allineamenti (**POLIGONO A TERRA**):
    - 39°39’06’’N – 09°27’17’’E;
    - 39°38’06’’N – 09°26’13’’E;
    - 39°36’24’’N – 09°26’02’’E;
    - 39°34’40’’N – 09°26’50’’E;
    - 39°34’00’’N – 09°28’01’’E;
    - 39°33’48’’N – 09°32’20’’E;
    - 39°35’37’’N – 09°33’26’’E;
    - 39°37’32’’N – 09°33’20’’E;
    - 39°38’26’’N – 09°31’59’’E;
    - 39°38’37’’N – 09°31’57’’E;
    - 39°39’29’’N – 09°29’07’’E;
    - 39°40’24’’N – 09°27’07’’E.

I Comuni di **VILLAPUTZU, PERDASDEFOGU, JERZU, ULASSAI e BALLAO** unitamente all’Ordinanza, dovranno affiggere agli albi copia delle avvertenze, già distribuite, indicanti le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere/rimuovere proiettili inesplosi o ordigni esplosivi di qualsiasi genere, del cui eventuale rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Poligono.

Il NOTAM sarà richiesto a cura del Comando Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra”.

- b. Il divieto di accesso alle predette aree, ad esclusione di quanti autorizzati dal Direttore di Esercitazione. A tal fine saranno esposti dei bandieroni rossi nei luoghi di massima evidenziati in Appendice 1.
- c. L'occupazione, da parte dell' Ente/Reparto che svolge l'attività, delle postazioni per Vedette incaricate di far rispettare il divieto d'accesso alle aree sgomberate e delle zone di interesse alle esercitazioni (vedasi manifesto annesso).
6. I contravventori a tali disposizioni o alle ingiunzioni dalle Vedette saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare causa della loro inosservanza;
  - perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell' art. 336 del D.Lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – “Codice dell'Ordinamento Militare” e/o degli art. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

**UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

CAGLIARI, 28 SET. 2026

IL COMANDANTE  
Gen. B.  CANU



## COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

### PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA

#### CONSIDERATA

La necessità, prospettata dai Reparti in turno di utilizzazione, di svolgere esercitazioni a fuoco:

Zona a terra: **1-2-3-4-7-9-10-11-14-15-16-17-18 DICEMBRE 2026**

nell'area denominata **Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di "Salto di Quirra" (poligono a terra).**

#### TENUTO CONTO

Della segnalazione con la quale il Direttore di esercitazione/tiro precisa estensione e durata del "Servizio di sicurezza" da attuarsi al riguardo:

#### VISTO

Il D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – "Codice dell'Ordinamento Militare" – art. 332:

#### VISTO

Il foglio n. 0039262 in data 27 agosto 2026, di Ministero della Difesa:

#### DISPONGO

Per motivi di pubblica incolumità:

##### a. Lo SGOMBERO:

dalle ore **07:00** alle ore **24:00**, nei giorni suindicati, di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali dalla zona a terra delimitata dagli allineamenti:

|    |     |     |     |      |      |     |     |     |       |     |
|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1  | 39° | 39' | 06" | LAT. | NORD | 09° | 27' | 17" | LONG. | EST |
| 2  | 39° | 38' | 06" | LAT. | NORD | 09° | 26' | 13" | LONG. | EST |
| 3  | 39° | 36' | 24" | LAT. | NORD | 09° | 26' | 02" | LONG. | EST |
| 4  | 39° | 34' | 40" | LAT. | NORD | 09° | 26' | 50" | LONG. | EST |
| 5  | 39° | 34' | 00" | LAT. | NORD | 09° | 28' | 01" | LONG. | EST |
| 6  | 39° | 33' | 48" | LAT. | NORD | 09° | 32' | 20" | LONG. | EST |
| 7  | 39° | 35' | 57" | LAT. | NORD | 09° | 33' | 26" | LONG. | EST |
| 8  | 39° | 37' | 32" | LAT. | NORD | 09° | 33' | 20" | LONG. | EST |
| 9  | 39° | 38' | 26" | LAT. | NORD | 09° | 31' | 59" | LONG. | EST |
| 10 | 39° | 38' | 37" | LAT. | NORD | 09° | 31' | 57" | LONG. | EST |
| 11 | 39° | 39' | 29" | LAT. | NORD | 09° | 29' | 07" | LONG. | EST |
| 12 | 39° | 40' | 24" | LAT. | NORD | 09° | 27' | 07" | LONG. | EST |

b. il DIVIETO DI ACCESSO (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all'area sgomberata;

c. l' OCCUPAZIONE, da parte dell' Ente/Reparto che svolge l'attività "a fuoco";

- delle "postazioni" per vedette;
- delle zone interessate dalle esercitazioni.

I limiti esatti della zona interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo dei Comuni di – **VILLAPUTZU – PERDASDEFOGU – JERZU – ULASSAI – BALLAO.**

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle VEDETTE, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. n. 336 del D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – "Codice dell'Ordinamento Militare" – e/o degli art. n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

Il presente manifesto riproduce il contenuto delle ordinanze emesse:

- dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna n. **PDF/04/2026** in data **28 SET. 2026** per la parte a terra;
- dall'Ufficio Circondariale Marittimo di ARBATAX n. \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ per la parte a mare e battigia.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

CAGLIARI, **28 SET. 2026**

FIRMATO  
IL COMANDANTE  
Gen. **Stella** **NU**

#### AVVERTENZE

##### 1. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proietti – cartucce – ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):

Chiunque, durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proietti inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proietto inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al Comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se ancora in zona) ovvero al più vicino Comando dei CARABINIERI.

In merito all'osservanza delle disposizioni sul divieto di ricerca, raccolta e rimozione dei proietti – cartucce – ordigni (e relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896.

Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proietti sparati o parti di proietti, nei luoghi di esercitazione di tiro ed in quelli adiacenti.

Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari dei terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, vi trovassero proietti sparati e non raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proietti vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proietti o di parti dei medesimi, che saranno a seconda dei casi incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

##### 2. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" – occupazioni – danni.

Le persone che per ragioni di sicurezza non potranno recarsi al lavoro o non potranno condurre al pascolo il proprio bestiame, riceveranno un indennizzo nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Gli eventuali danni che potranno essere arrecati alla proprietà privata, saranno indennizzati dopo gli accertamenti fatti da apposita Commissione. Le domande di risarcimento per "danni" e la documentazione relativa agli indennizzi per "sgomberi" (\*) compilate per iscritto (\*\*), dovranno essere presentate possibilmente entro il 15° giorno dal termine delle esercitazioni/tiri (di cui all'ORDINANZA alla quale la presente AVVERTENZA è allegata) al Comune nella cui giurisdizione si è verificato l'evento per l'invio o (la consegna) alla competente COMMISSIONE LIQUIDAZIONE DANNI.

NOTA: (\*) Gli indennizzi per "sgomberi" non competono nei casi in cui l'accesso, il transito, il pascolo, e/sono stato/i interrotti in immobili costituenti beni demaniali/patrimoniali dello Stato.

(\*\*) Specificare: nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune di residenza del proprietario o affittuario ed, eventualmente, del colono, località (citando il numero del lotto della carta catastale in cui è ubicato), data, causa e natura del danno, somma richiesta a titolo di risarcimento.